

IPOTESI DI ACCORDO SUGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

Il giorno 30 ottobre 2025 i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali del comparto Funzioni centrali firmatarie del CCNL del 27 gennaio 2025 relativo al triennio 2022-2024, di seguito citate come “OO.SS.”, in prosecuzione dell’incontro del 29 ottobre, svolto parte in presenza e parte in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo.

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, intitolato “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, con il quale si prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, “... *le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma*

si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

VISTO il successivo comma 3 del medesimo art. 113, con il quale si prevede inoltre che *“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”;*

VISTO il successivo comma 4 del medesimo art. 113, con il quale si prevede infine che *“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti*

pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”;

VISTO il CCNL del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 18 febbraio 2018, e il CCNL della successiva tornata contrattuale 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO il *Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016*, prot. n. 13876 dell’8 novembre 2024, (di seguito indicato come Regolamento) ed emanato in attuazione del citato art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa i criteri e le percentuali definitive di ripartizione dell’incentivo che dovranno essere individuati nel rispetto dei valori minimi e massimi riportati nelle tabelle dell’Allegato A del citato Regolamento e, comunque, entro il valore complessivo percentuale non superiore a 100;

CONSIDERATO che l’importo complessivamente impegnato per le finalizzazioni di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento, per gli appalti banditi nel periodo 2016/2019, per le finalità di cui all’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016, è pari ad Euro 3.651.205,14 e che, tenuto conto degli incarichi effettivamente conferiti alle figure professionali individuate dai singoli appalti, Euro 2.920.964,11 sono destinati alla remunerazione delle funzioni svolte dal personale dell’Agenzia ed Euro 730.241,03 sono destinati agli utilizzi previsti dall’art. 113, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.

CONVENGONO

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 i criteri e le percentuali di ripartizione dell’incentivo di cui agli artt. 4 e ss. del Regolamento stesso.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Regolamento, le risorse del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche sono destinate alla remunerazione delle prestazioni svolte dal personale dipendente dell’Agenzia, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, che per ciascun appalto di lavori, servizi e di forniture svolge le attività di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.

3. Le risorse di cui al precedente comma 2, per il periodo 2016/2019, ammontano complessivamente ad Euro 3.651.205,14 di cui Euro 2.920.964,11 sono destinati alla remunerazione delle funzioni svolte dal personale dell'Agenzia ed Euro 730.241,03 sono destinati agli utilizzi previsti dall'art. 113, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.
4. Gli incentivi erogabili riguardano le seguenti funzioni e attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico amministrativo;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico.

Articolo 2

Determinazione delle percentuali di ripartizione dell'incentivo

1. Con il presente Accordo sono sottoposte a contrattazione le risorse, pari Euro 2.920.964,11, destinate alla remunerazione delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento, per gli appalti banditi nel periodo 2016/2019.
2. Le percentuali di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, all'interno dei valori minimi e massimi riportati nelle tabelle dell'Allegato A del Regolamento, sono le seguenti:

LAVORI		
Attività	Soggetti coinvolti	Percentuale
Programmazione	RUP	3,0%
	Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi	2,0%
Verifica e validazione	RUP	2,0%
	Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi	2,0%
	Verificatore	6,0%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	RUP	4,5%
	Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi *	10,5%
Esecuzione dell'appalto	RUP	14,0%
	Direttore dei lavori **	35,0%

LAVORI		
Attività	Soggetti coinvolti	Percentuale
	Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi	11,0%
	Collaudatore tecnico-amministrativo / Certificatore regolare esecuzione	10,0%

* Incluso compenso per l'Ufficiale Rogante

** Nel caso in cui siano nominate le figure di Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, si applicherà la seguente ripartizione:

- Direttore Lavori: - percentuale 21,5%

- Direttore Operativo - Ispettore di cantiere: - percentuale 13,5%.

SERVIZI		
Attività	Soggetti coinvolti	Percentuale
Programmazione	RUP	3,0%
	Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi	2,0%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	RUP	7,0%
	Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi *	14,0%
Esecuzione dell'appalto	RUP **	17,0%
	Direttore dell'esecuzione	35,0%
	Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi	15,0%
	Verificatore della conformità / Certificatore della regolare esecuzione	7,0%

* Incluso compenso per l'Ufficiale Rogante

** Nel caso di gare centralizzate si applicherà la seguente ripartizione:

- RUP contratto normativo – percentuale 3,25%

- RUP contratti esecutivi – percentuale 13,75%

FORNITURE		
Attività	Soggetti coinvolti	Percentuale
Programmazione	RUP	3%
	Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi	2%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	RUP	20%
	Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi *	23,0%
Esecuzione dell'appalto	RUP **	12,00%
	Direttore dell'esecuzione	24,0%
	Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi	11,0%
	Verificatore della conformità / Certificatore della regolare esecuzione	5,0%

* Incluso compenso per l'Ufficiale Rogante

** Nel caso di gare centralizzate si applicherà la seguente ripartizione:

- RUP contratto normativo – percentuale 2%

- RUP contratti esecutivi – percentuale 10%

Articolo 3
Ripartizione dell'incentivo

1. Il premio individuale spettante viene determinato in considerazione del diverso contenuto professionale del lavoro svolto dal personale nelle diverse fasi di ciascuna procedura, anche sotto il profilo del livello di apporto specialistico e di polivalenza funzionale.
2. Il Responsabile unico del procedimento relaziona al Responsabile dell'unità organizzativa in merito alle attività svolte dai soggetti coinvolti nella procedura di gara. Nella relazione il RUP espone i risultati raggiunti, confrontandoli con il programma iniziale, le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate per risolverle e, conseguentemente, propone al Responsabile dell'unità organizzativa competente la ripartizione dell'incentivo conformemente alle tabelle riportate nell'art. 2, in relazione all'efficienza dimostrata dal dipendente nello svolgere l'attività, misurata sulla base dei seguenti criteri: rispetto delle tempistiche stabilite; livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati; raggiungimento del livello di qualità richiesto.

Articolo 4
Ripartizione della percentuale prevista dal Regolamento per ciascuna tipologia di attività, compiuta da uno o più collaboratori

1. Quando sia richiesta in un'opera, servizio o fornitura la partecipazione di più collaboratori, da intendersi come i soggetti in stretto collegamento funzionale con le attività da svolgere nell'ambito delle singole procedure, per lo svolgimento di una delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, del presente accordo, la percentuale prevista viene suddivisa, in ragione dell'effettivo e documentato apporto partecipativo di ciascuno e delle responsabilità professionali individualmente assunte, quest'ultime differenziate sulla base della seguente scala parametrica:
 - per attività di supporto tecnico di elevata qualità professionale:
parametro 45
 - per attività di supporto giuridico/amministrativo di elevata qualità professionale, per lo svolgimento delle quali è richiesta la conoscenza delle diverse fasi del processo per indirizzare e coordinare l'esatto adempimento degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di gara:
parametro 45

- per attività di supporto amministrativo (quali ad esempio protocollazione, fascicolazione informatica o cartacea, invio mail):

parametro 10

Nel caso di un unico collaboratore, la percentuale massima prevista nelle tabelle riportate nell'art. 2, non viene attribuita automaticamente per intero a quest'ultimo, ma sarà quantificata secondo i suddetti parametri, attribuendo al collaboratore le quote di competenza corrispondenti alle attività sopra elencate effettivamente espletate.

Articolo 5 ***Erogazione dell'incentivo***

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'unità organizzativa competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Al Responsabile dell'unità organizzativa competente, che svolge le funzioni di stazione appaltante, è demandato il controllo della relazione descrittiva e asseverativa predisposta dal RUP indicante le specifiche attività svolte, delle corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, nonché l'applicazione di eventuali riduzioni di cui all'art. 6 del Regolamento.

Articolo 6 ***Cause di esclusione e sospensione***

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del Regolamento, gli incentivi di cui al presente accordo non saranno corrisposti al personale licenziato, senza limiti di tempo.
2. Non saranno inoltre corrisposti al personale che abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a 10 giorni. Tale previsione opera con riferimento alla annualità in cui è stato posto in essere il comportamento sanzionato.

Articolo 7
Monitoraggio

1. Con cadenza semestrale l'Agenzia comunicherà alle OO.SS. le risultanze delle liquidazioni oggetto del presente accordo e il monitoraggio delle somme destinate agli utilizzi previsti dall'art. 113, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 8
Clausola finale

1. L'Agenzia si impegna a sviluppare piani di formazione nell'ambito delle attività di riferimento, al fine di consolidare la professionalità acquisita e, in un'ottica di sviluppo professionale, l'arricchimento delle conoscenze e competenze del personale interessato, anche per l'ampliamento e la rotazione ai fini dell'individuazione delle figure tecniche incentivabili.

Roma, 30 ottobre 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
FIRMATO	CISL FP	FIRMATO
	CONFSAL-UNSA	NON FIRMA nota a verbale
	FLP	FIRMATO
	CONFINTESA FP	FIRMATO